

Più tempo per corruzione e reati contro i minori

Nel processo penale prescrizione lunga con portata limitata

■ La prescrizione si allunga per la corruzione, i maltrattamenti e i reati sessuali e pornografici commessi contro i minori. Ma per i reati più frequenti - come furti, danneggiamenti, frodi e minacce - l'aumento dei tempi è contenuto e, soprattutto, solo eventuale: può arrivare fino a tre anni, ma solo se il processo, in primo grado e in appello, si conclude con una sentenza di condanna. Restano fuori, quindi, tutti i procedimenti che si prescrivono du-

rante le indagini preliminari.

È questo lo scenario che si delinea dopo il via libera alla riforma penale. Le nuove regole - che hanno diviso la maggioranza e gli operatori del diritto e che si applicheranno ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge - sono state scritte per arginare la caduta in prescrizione dei processi penali. Un fenomeno che in base agli ultimi dati disponibili, relativi al 2015, riguarda circa il 4% dei procedimenti.

Camera e Maglione ▶ pagina 5

La prescrizione si allunga per minori e corruzione

Sui reati più diffusi l'aumento resta contenuto

Il «congelamento»

La sospensione per tre anni non tocca processi che si fermano alla fase delle indagini

L'esclusione

Più tempo solo per il peculato commesso da funzionari europei e di Stati esteri

4%

I provvedimenti di prescrizione
Nel 2015 127 mila prescrizioni su 3,1 milioni di processi definiti
Guido Camera
Valentina Maglione

■ La prescrizione si allunga per la corruzione, i maltrattamenti, i reati sessuali e pornografici commessi contro i minori. Ma per i reati più frequenti - furti, danneggiamenti, frodi e minacce - l'aumento dei tempi è contenuto e, soprattutto, solo eventuale: può arrivare in

totale fino a tre anni, ma solo se il processo, in primo grado e in appello, si conclude con una sentenza di condanna.

È questo lo scenario che si delinea dopo il via libera alla riforma penale, approvata dal Parlamento nei giorni scorsi. Le nuove regole sulla prescrizione si applicheranno ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge, il 30esimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Si tratta di disposizioni - che hanno diviso la maggioranza e sono bersagliate dalle critiche degli operatori del diritto - scritte per arginare la ca-

duta in prescrizione dei processi. Un fenomeno che riguarda circa il 4% dei procedimenti: secondo gli ultimi dati del ministero della Giustizia, riferiti al 2015, i provvedimenti che dichiarano l'avvenuta



prescrizione sono stati 126.865, rispetto al totale di 3,15 milioni di procedimenti penali terminati.

La riforma penale, per la verità, non cambia il meccanismo di base (previsto dalla "ex Cirielli", legge 251/2005) per il calcolo della prescrizione: il reato si estingue una volta decorso il tempo corrispondente al massimo della pena previsto per quel reato (comunque, non meno di sei anni per i delitti, non meno di quattro per le contravvenzioni). E questi tempi, in base alle norme attuali, sono raddoppiati per alcuni delitti: dall'omicidio stradale ai reati ambientali, dalla violenza sessuale alla pornografia minorile. Infine, la prescrizione così calcolata può ancora aumentare se si verificano degli "atti interruttivi" (previsti dall'articolo 160 del Codice penale), come, ad esempio, la sentenza di condanna. In questi casi, la prescrizione riparte dal giorno dell'interruzione, ma l'aumento totale non può superare di un quarto i tempi della prescrizione (può arrivare alla metà, ai due terzi e al doppio ad esempio per i delinquenti recidivi e abituali).

La riforma introduce un congelamento (che in totale può arrivare a tre anni) della prescrizione di carattere generale - senza operare alcuna distinzione in base al reato - che scatta solo in caso di condanna in primo grado (per 18 mesi) o in appello (anche qui per 18 mesi). È però reversibile: se nel grado successivo l'imputato viene assolto, nel termine complessivo di prescrizione si calcola anche il periodo di congelamento. Il meccanismo opera quindi solo se si arriva a sentenza e non investe i (tanti) procedimenti che si prescrivono durante le indagini preliminari.

Un altro periodo di sospensione è previsto in caso di rogatoria all'estero del magistrato: la prescrizione non decorrerà fino all'arrivo dei documenti richiesti o al massimo per sei mesi.

Una modifica severa è invece introdotta per i reati sessuali e i maltrattamenti in famiglia che riguardano minori di età: il termine di prescrizione decorrerà dal compimento di 18 anni da parte della vittima. Sono reati che hanno già tempi lunghissimi di prescrizione e che ora diventeranno, di fatto, imprescrittibili. Esempio: un abuso contro un bimbo con meno di 10 anni. Il termine di prescrizione massimo - che in presenza di atti interruttivi ordinari poteva già arrivare a 35 anni - aumenterà a 43, cui eventualmente aggiungere il congelamento triennale della prescrizione.

Un aumento ad hoc della prescrizione è previsto per i reati di corruzione, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato (solo se in danno di Ue e Stati esteri) e truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico. Per questi reati si prevede un aumento fino alla metà dei tempi, e non più fino a un quarto, in caso di atti interruttivi della prescrizione (e tra questi debbutta l'invito a rendere interrogatorio alla polizia giudiziaria). Esempio: la prescrizione della corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio potrà arrivare a 15 anni, da 12 anni e 6 mesi di oggi.

Non salirà invece il tetto massimo della prescrizione per la concussione, ovvero il reato del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe il privato a dare o promettere denaro o altra utilità a lui o un terzo: probabilmente perché è già stato ritenuto alto (16 anni) dal legislatore. La modifica non incide neanche sul peculato (cioè l'appropriazione indebita commessa dal pubblico ufficiale): il termine di prescrizione massimo rimane di 12 anni, 2 mesi e 5 giorni.

Né cambierà la prescrizione di furti e rapine, che sono i reati più frequenti. La riforma ha infatti aumentato le pene per questi delitti

ma non ha toccato i massimi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE NUOVE REGOLE

Stop per tre anni

■ La riforma penale introduce una nuova causa di sospensione della prescrizione che opera solo in caso di condanna dell'imputato. Sia dopo il primo grado che dopo l'appello, il corso della prescrizione viene congelato dal termine di legge per il deposito della motivazione della sentenza fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e comunque al massimo per un anno e mezzo per ciascun grado di giudizio

Per le rogatorie

■ La prescrizione sarà sospesa anche se il magistrato dispone una rogatoria all'estero, dalla data del provvedimento che dispone la rogatoria fino alla ricezione della documentazione richiesta o comunque per sei mesi

Corruzione

■ Prescrizione più lunga per i reati di corruzione. Mentre in generale le cause di interruzione non possono allungare i tempi di prescrizione per più un quarto, nel caso della corruzione l'aumento potrà arrivare alla metà

Reati contro i minori

■ Nel caso di maltrattamenti, reati sessuali o pornografici contro i minori la prescrizione inizierà a decorrere da quando la persona offesa compie 18 anni, a meno che l'azione penale non venga esercitata prima

Come cambia la prescrizione

La prescrizione massima attuale (calcolando anche l'aumento per gli atti interruttivi) e la prescrizione massima con l'entrata in vigore della riforma penale (includendo le sospensioni di 18 mesi dopo il primo grado e di altri 18 dopo l'appello che scattano solo in caso di condanna) per alcuni reati

Tipo di delitto	Delitti denunciati nel 2015	Prescrizione massima attuale	Nuovi tempi massimi di prescrizione
Danneggiamenti	 284.755	7 anni e sei mesi	10 anni e sei mesi
Furti con destrezza	 173.214	7 anni e sei mesi	10 anni e sei mesi
Furti di auto, ciclomotori o motocicli	 164.546	7 anni e sei mesi	10 anni e sei mesi
Furti in esercizi commerciali	 102.041	7 anni e sei mesi	10 anni e sei mesi
Altri furti	 771.223	7 anni e sei mesi	10 anni e sei mesi
Truffe e frodi informatiche	 145.010	7 anni e sei mesi	10 anni e sei mesi
Minacce	 82.539	7 anni e sei mesi	10 anni e sei mesi
Lesioni dolose e percosse	 79.291	7 anni e sei mesi	10 anni e sei mesi
Delitti informatici	 9.857	7 anni e sei mesi	10 anni e sei mesi
Contraffazione di marchi e prodotti industriali	 8.455	7 anni e sei mesi	10 anni e sei mesi
Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione	 987	7 anni e sei mesi	10 anni e sei mesi
Ricettazione	 23.048	10 anni	13 anni
Furti in abitazioni	 234.726	12 anni e sei mesi	15 anni e sei mesi
Furti con strappo	 17.777	12 anni e sei mesi	15 anni e sei mesi
Corruzione di minorenni	 148	12 anni e sei mesi	15 anni e sei mesi. Si calcola dal compimento dei 18 anni
Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	 1.818	15 anni	18 anni
Usura	 375	Da 12 anni e 6 mesi a 18 anni e 9 mesi	Da 15 anni e 6 mesi a 21 anni e 9 mesi
Tentati omicidi	 1.203	20 anni	23 anni
Rapine in abitazione	 3.064	Da 12 anni e 6 mesi a 25 anni	Da 15 anni e 6 mesi a 28 anni
Altre rapine	 32.004	Da 12 anni e 6 mesi a 25 anni	Da 15 anni e 6 mesi a 28 anni
Estorsioni	 9.839	Da 12 anni e 6 mesi a 25 anni	Da 15 anni e 6 mesi a 28 anni
Violenze sessuali	 4.000	25 anni	28 anni. Se la vittima è un minore il calcolo parte dai 18 anni
Omicidi colposi da incidente stradale	 1.121	da 17 anni e sei mesi a 30 anni	da 20 anni e sei mesi a 33 anni
Atti sessuali con minorenne	 505	25 anni, se il minore ha almeno 10 anni. 35 anni, se il minore ha meno di 10 anni	28 anni, se il minore ha almeno 10 anni. 38 anni se il minore ha meno di 10 anni. Il calcolo parte dal compimento dei 18 anni
Omicidi volontari consumati	 469	non si prescrive	non si prescrive

Fonte: Istat, elaborazione del Sole 24 Ore